



*Consulta Nazionale Salute e Sicurezza  
Roma, 21 ottobre 2009*

**Modifiche al Testo Unico  
di interesse specifico per i Trasporti**

*Ferme restando le ulteriori modifiche al Testo Unico, per le quali si rinvia completamente ai testi ed alle elaborazioni già diffuse e curate da parte della Cgil, quanto segue vuole essere una estrapolazione di una parte degli articoli che, dalla lettura ragionata del nuovo testo così come risulta oggi dalle modifiche introdotte dal 106/2009 e da alcune leggi precedenti, possono essere particolarmente utili per l'attività specifica della categoria.*

**N.B.:**

**in viola le integrazioni prodotte dal 106/2009**

**in rosso alcune segnalazioni di interesse per la categoria già presenti nel d.lgs.81/2008**

---

**Art. 3**

**Campo di applicazione**

**Comma 2 - ultimo capoverso**

2. Con i successivi decreti, da emanare **entro 24 mesi** (16 maggio 2010 ndr) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il **coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto** della normativa relativa alle **attività lavorative a bordo delle navi**, di cui al **decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale**, di cui al **decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272**, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e **l'armonizzazione delle disposizioni tecniche** di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina **in tema di trasporto ferroviario** contenuta nella **legge 26 aprile 1974, n. 191**, e relativi decreti di attuazione.

## **Art. 5 Comma 1**

### **Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

1. Presso il **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali** è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal **Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali** ed è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;**
- b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

## **Articolo 8**

### **Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro**

4. **Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale** e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, **vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP**, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7.

## **Art. 13**

### **Vigilanza**

**1. La vigilanza** sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro **è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio** e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del

(...)

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191**, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, **nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7 del decreto:**

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed**

aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché (...)

## **Articolo 26**

### **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

**3-bis.** Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 (redazione DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi **la cui durata non sia superiore ai due giorni**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

## **SEZIONE II VALUTAZIONE DEI RISCHI**

### **Articolo 28**

#### **Oggetto della valutazione dei rischi**

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'*accordo europeo dell'8 ottobre 2004* e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e **quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.**

**1-bis.** La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *m-quater*), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data **dal 1° agosto 2010.**

### **Articolo 40**

#### **Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale**

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, **ai servizi competenti per territorio (?)** le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.

## Articolo 41

### Sorveglianza sanitaria

(...)

#### 2. La sorveglianza sanitaria comprende:

(...)

**e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;**

**e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.**

**2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.**

Idoneità alla guida dei mezzi di trasporto		
SETTORI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOGGETTI E SERVIZI COMPETENTI
<b>Trasporto ferroviario</b>  <b>TPL</b> 	DPR 11 luglio 1980, n. 753. DM 23 febbraio 1999 n. 88 DM 15/01/2001, n. 19 e DM 10 luglio 2006	Direzione Sanità RFI o soggetti pubblici convenzionati
 <b>Trasporto aereo</b>	DPR 18 novembre 1988 n. 566	Servizio assistenza sanitaria naviganti SASN Istituto Medico Legale Aeronautica militare Sanità marittima
 <b>Trasporto marittimo</b>	R.D. 1773/1933, Legge 28 ottobre 1962, n. 1602	Uffici Sanità Marittima (sia per la visita biennale sia per quella prima dell'imbarco)
 <b>Trasporto merci su gomma</b>	Codice della strada (e successive modificazioni) D.lgs. 30 aprile 1992, n.285	Servizi di Medicina Legale di ASL, Servizi di base del distretto sanitario, Ministero della Salute, FS, etc.

### **Art. 41 - Comma 41**

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), **e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.**

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

### **Art. 51 - Comma 41**

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

## TITOLO II

### Luoghi di lavoro

#### Art. 62

Testo Unico modificato	D. lgs. 81/2008
<p>1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, <u>unicamente ai fini della applicazione del presente titolo</u>, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.</p>	<p>1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, <b>si intendono per luoghi di lavoro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;</li><li>b) <b>i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.</b></li></ul>
<p>2. Le disposizioni <u>di cui al presente titolo</u> non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>ai mezzi di trasporto;</b></li><li>b) ai cantieri temporanei o mobili;</li><li>c) alle industrie estrattive;</li><li>d) ai pescherecci;</li></ul> <p><b>d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale</b></p>	<p>2. Le disposizioni <u>di cui al presente titolo</u> non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>ai mezzi di trasporto;</b></li><li>b) ai cantieri temporanei o mobili;</li><li>c) alle industrie estrattive;</li><li>d) ai pescherecci.</li></ul>

## TITOLO III

### Attrezzature di lavoro

#### Art. 72

#### Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'*ALLEGATO V*

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza **operatore** deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di

sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, **i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.**

## **Articolo 73**

### **Informazione, formazione e addestramento**

#### **Comma 4**

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano **una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.**

## **TITOLO IV**

### **CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI**

## **Articolo 88**

### **Campo di applicazione**

(Omissis)

**g-ter) alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;**

## **Articolo 89**

### **Definizioni**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell' *ALLEGATO X*.
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) **responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;**

**TITOLO V**  
**SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**Articolo 161**

**Campo di applicazione**

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

**2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.**

**TITOLO VIII**  
**AGENTI FISICI**

**(il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima)**

**Articolo 190**

**Valutazione del rischio**

**5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.**

**Articolo 197**

**Deroghe**

(rumore)

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

**3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.**

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

## **Articolo 198**

### **Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center**

1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite le parti sociali, **entro due anni** dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.

## **Art. 205**

### **Deroghe (Vibrazioni)**

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

**4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.**

## **Articolo 306**

### **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. **In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.**